

I rifiuti sanitari a rischio solo infettivo possono diventare urbani

Ambiente

Conferiti al servizio pubblico di raccolta dopo la sterilizzazione

Paola Ficca

I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, se opportunamente sterilizzati, diventano urbani. E questo anche se il destino finale non è l'impianto di incenerimento. Non solo, tali rifiuti, una volta «assimilati agli urbani» possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta come indifferenziati con il codice Eer 200301.

Questa la sintesi della risposta n. 43348 fornita il 6 marzo dal ministero dell'Ambiente a due quesiti sottoposti dalla Regione Toscana. Con il primo, la Regione ha chiesto la valenza e la portata della modifica introdotta, in epoca pandemica, dall'articolo 30-bis, Dl 23/2020 al sistema di smaltimento dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, di cui al 254/2003. Alla conclusione il Ministero addivene ricostruendo il quadro normativo di riferimento che, a causa dell'emergenza da Covid-19, era stato semplificato, poi confermato così dopo la pandemia. Il Mase ricorda che il Dpr 254/2003 rappresenta la normativa quadro in materia di rifiuti sanitari. Già in quel testo, l'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 8, assimila agli urbani i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo purché sterilizzati secondo le regole del decreto e smaltiti in impianti di ince-

nerimento per rifiuti urbani. Oppure, in casi particolari, in discarica per rifiuti non pericolosi. Con la pandemia, però, per contenere il rischio infettivo, l'articolo 30-bis del Dl 23/2020 (legge 40/2020) ha stabilito che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati secondo il Dpr 254/2003 presso le strutture sanitarie «sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani», a prescindere dal destino finale. Questo «fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». Tale limite temporale, tuttavia, veniva soppresso dall'articolo 63-bis del Dl 76/2020

Una semplificazione emergenziale e transitoria, è diventata così una misura strutturale e definitiva. Pertanto, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, afferma il Ministero, «sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani» se previamente sterilizzati secondo le regole del Dpr 254/2003 presso le strutture sanitarie (pubbliche e private) «senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive».

Con il secondo quesito, correlato al primo, la Regione Toscana si è interrogata sulla classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, debitamente sterilizzati. Sul punto, il ministero ha risposto che, secondo l'articolo 9, comma 1, Dpr 254/2003, tali rifiuti, una volta «assimilati agli urbani» possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice Eer 200301) utilizzando gli appositi imballaggi a perdere, «recanti l'indicazione "Rifiuti sanitari sterilizzati"» cui aggiungere la data della sterilizzazione.